

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 19.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3, concernente interventi in materia di tutela dei consumatori.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3, è sostituito dai seguenti:

«Per realizzare quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale può disporre l'effettuazione di studi, indagini, rilevazioni, ricerche e verifiche.

La Giunta regionale può a tal fine dare incarico a istituti universitari e loro strutture organizzative interne, individuate ai sensi del loro ordinamento, a istituti o enti di studio o di ricerca, pubblici o privati, a enti locali, a società ed esperti dotati delle necessarie qualificazioni tecnico-scientifiche.

Per dare applicazione agli articoli 7 e seguenti della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56, possono essere altresì disposti studi, indagini, rilevazioni, ricerche e verifiche, su iniziativa della Giunta regionale o su proposta della Conferenza dei Presidenti o di uno o più dei Comitati provinciali prezzi o di una o più Commissioni provinciali prezzi.»

Art. 2

Al terzo comma dell'articolo 2, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente lettera:

«r) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato».

Art. 3

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 8 — Modifica osservatorio prezzi — del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 32048 denominato «Spese per il funzionamento dell'osservatorio prezzi e per lo svolgimento delle funzioni in materia di prezzi» con lo stanziamento di lire 250 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 marzo 1987

Bernini